INTESA SANPAOLO



Terzo Pilastro di Basilea 3

Informativa al pubblico al 30 settembre 2026

Questo documento contiene indicazioni che hanno un'ottica prospettica (proiezioni, obiettivi, stime e previsioni) che riflettono le attuali opinioni del management di Intesa Sanpaolo in merito ad eventi futuri. Indicazioni che hanno un'ottica prospettica (proiezioni, obiettivi, stime e previsioni) sono in genere identificate da espressioni come "è possibile", "ci sarà", "si dovrebbe", "si pianifica", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste indicazioni che hanno un'ottica prospettica comprendono, ma non si limitano a, tutte le indicazioni diverse da quelle riguardanti dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura di Intesa Sanpaolo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui Intesa Sanpaolo opera o intende operare.

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali indicazioni che hanno un'ottica prospettica come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo di raggiungere gli obiettivi o i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nelle indicazioni che hanno un'ottica prospettica. Tali indicazioni che hanno un'ottica prospettica comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati previsti e si fondano su assunti di base.

Tutte le indicazioni che hanno un'ottica prospettica ivi formulate si basano su informazioni a disposizione di Intesa Sanpaolo alla data di approvazione del presente documento. Intesa Sanpaolo non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere indicazioni che hanno un'ottica prospettica a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili. Tutte le indicazioni che hanno un'ottica prospettica successive, scritte ed orali, attribuibili a Intesa Sanpaolo o a persone che agiscono per conto della stessa sono espressamente qualificate, nella loro interezza, da queste indicazioni cautelative.

Terzo Pilastro di Basilea 3
Informativa al pubblico
al 30 settembre 2026

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.529.394.196,28 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sommario

Introduzione	7
Fondi propri	11
Requisiti di capitale	19
Rischio di liquidità	27
Leverage Ratio	31
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	33
Attestazione conforme all'articolo 431 (3) CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR	35
Contatti	37

Introduzione

Note esplicative sull'informativa al pubblico Terzo Pilastro di Basilea 3

A partire dal 1° gennaio 2014 sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché ad aumentare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l'approccio fondato su tre Pilastri, alla base del precedente accordo sul capitale, noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, nonché introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.
In particolare, al fine di favorire la disciplina di mercato, il Terzo Pilastro individua un insieme di obblighi di informativa al pubblico relativi a: 1) adeguatezza patrimoniale, 2) composizione del capitale regolamentare e modalità con le quali le banche calcolano i ratio patrimoniali, 3) rischi di liquidità, 4) leva finanziaria nonché sull'esposizione ai rischi (credito, controparte, mercato, operativi, ESG) e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Ciò premesso, in ambito comunitario i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti in due atti normativi:
– il **Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR, Capital Requirements Regulation)** e successive modifiche (di cui nel seguito), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014, che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
– la **Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. CRD, Capital Requirement Directive)** e successive modifiche, che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

In data 7 giugno 2019, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione Europea del Regolamento (UE) 2019/876 (CRR2), rientrante nel più ampio pacchetto di riforme normative noto anche come "Risk Reduction Measures" (RRM) che comprende anche la CRD V (Capital Requirements Directive), la BRRD II (Banking Recovery and Resolution Directive) e il SRMR II (Single Resolution Mechanism Regulation), sono stati introdotti significativi cambiamenti al framework dell'Unione definito dalle due norme sopra citate.
In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento (UE) 2024/1623 (anche noto come CRR3)** che, nel trasporre nel quadro legislativo europeo i principi di Basilea 4, modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. Le novità più rilevanti del nuovo framework normativo hanno trovato applicazione **dal 1° gennaio 2025**.
Alla normativa dell'Unione Europea si sono aggiunte le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione Europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari.

L'informativa al pubblico da parte degli enti (Pillar 3) è pertanto direttamente regolata da:
– il **CRR Parte Otto "Informativa da parte degli enti"** (artt. 431 – 455), come modificata dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3) applicabile dal 1° gennaio 2025;
– i **Regolamenti della Commissione europea** che recepiscono le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione formulate dall'EBA. In particolare, si sottolinea l'importanza del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 del 31 dicembre 2024 applicabile dal 1° gennaio 2025 in sostituzione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, e approfondito nel prosieguo;
– la **Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (c.d. BRRD, Banking Recovery and Resolution Directive)** e successive modifiche, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
– gli **Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA** – conformemente al mandato conferitole dal Regolamento (UE) 1093/2010, istitutivo della stessa – con lo scopo di stabilire modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

In coerenza con il **nuovo quadro normativo istituito da CRR3**, il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172** che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III del CRR. Tale regolamento di esecuzione, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, modifica taluni modelli per l'informativa per riflettere le novità normative introdotte dal CRR3 e abroga il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 – che aveva recepito nell'informativa le novità introdotte nel 2019 dal Regolamento (UE) 2019/876 (c.d. CRR2) – fatta eccezione per le disposizioni attinenti all'informativa sul rischio di mercato, che si applicheranno fino al 31 dicembre 2026. Tra le **principali novità normative** che comportano modifiche ai preesistenti modelli per l'informativa piuttosto che l'introduzione di modelli nuovi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiama quanto segue: i) l'introduzione del c.d. meccanismo dell'"output floor" comune a tutte le tipologie di rischio, che comporta l'applicazione di una soglia minima ai valori degli RWA che sono calcolati mediante l'applicazione di modelli interni, per limitare la possibile escursione dei valori al 72,5% (a regime) degli RWA come risulterebbero determinati mediante l'applicazione della metodologia standardizzata; ii) la presenza di maggiori dettagli informativi relativi alle classi di esposizioni dell'approccio standard; iii) le limitazioni introdotte all'utilizzo dell'approccio a modelli

interni (IRB) per alcune classi di esposizioni ai fini del calcolo dei requisiti per il rischio di credito; iv) l'adozione di un nuovo ed unico approccio standard per il calcolo del requisito per il rischio operativo; v) le modifiche apportate nei metodi per il calcolo del rischio di CVA, vi) le novità introdotte nel quadro normativo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (Fundamental Review of Trading Book – FRTB) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027[1] in coerenza con il posticipo del quadro stesso; vii) la previsione di un trattamento prudenziale temporaneo per le esposizioni in crypto-asset. Proprio in coerenza con l'ulteriore posticipo della prima applicazione del FRTB, il 26 marzo 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/722 che emenda il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle disposizioni relative all'informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato contenute nel Regolamento previgente (Regolamento di esecuzione 2021/637). Sempre in relazione al FRTB, in data 11 settembre 2026 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2026/1221 che introduce un regime transitorio valido dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, finalizzato a contenere l'incremento dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato risultante dall'applicazione del nuovo framework, in ottica di level playing field tra le diverse legislazioni extra UE. A decorrere dal 2027, il framework tecnico della disclosure sarà quindi adeguato in coerenza con le disposizioni prudenziali da tale data applicabili.

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 accoglie inoltre i modelli di informativa e le relative istruzioni precedentemente introdotti sia con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 sia con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631, entrambi modificativi del precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 e sviluppati per adempiere agli obblighi di informativa sanciti rispettivamente dall'articolo 449 bis CRR, che impone ai grandi enti che hanno emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di pubblicare informazioni relative ai rischi ESG, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, nonché dall'articolo 448 CRR (paragrafo 1, punti a) e b)), relativo all'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book).
Con particolare riferimento agli obblighi di informativa legati ai rischi ESG, nel maggio 2025 era stato avviato il progetto di modifica (EBA/CP/2025/07) del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 concernente gli obblighi di informativa previsti dal Terzo Pilastro (Pillar 3) che, tra le modifiche proposte, introduce una semplificazione degli obblighi in materia previsti per i grandi enti quotati, anche grazie ad un rimando diretto al Regolamento UE 2020/852 (Taxonomy Regulation). Tali proposte di modifica, originatesi in un contesto che vede il cambiamento in parallelo dell'EU Taxonomy, strettamente connessa con l'informativa ESG, sono state accompagnate da disposizioni transitorie che si sostanziavano ad esempio nella sospensione dei template 6-10 relativi al Green Asset Ratio (GAR) fino all'entrata in vigore di quelli nuovi prevista per il 31 dicembre 2026. A tal fine, in data 6 agosto 2025, l'EBA ha pubblicato una "no action letter"[2] indirizzata alle autorità competenti con la quale, per i grandi enti quotati in mercati regolamentati, formalizzava l'indicazione di non dare priorità all'applicazione dell'obbligo né di informativa né di raccolta sia dei template GAR (template 6-10), sia delle correlate informazioni contenute nei template 1 e 4 (colonne "di cui ecosostenibile - CCM"), fino alla data di applicazione dei nuovi EBA ITS. In linea con tali indicazioni, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha sospeso dal 30 giugno 2025 la pubblicazione dell'informativa relativa ai template GAR e alle correlate informazioni in questione. Successivamente, in data 22 giugno 2026, l'EBA ha pubblicato il Final Draft ITS (EBA/ITS/2026/02) di modifica del framework Pillar 3, volto ad aggiornare gli obblighi di informativa sui rischi ESG e a introdurre nuovi obblighi informativi in materia di esposizioni in strumenti di capitale e di esposizioni aggregate verso soggetti del sistema bancario ombra. In data 12 ottobre 2026, l'EBA ha pubblicato il relativo pacchetto tecnico finale che non comprende più i templates GAR (6-10), rendendone di fatto strutturale la sospensione precedentemente introdotta mediante la EBA "no action letter". Secondo il consueto iter legislativo, l'effettiva applicazione degli ITS è subordinata all'adozione del Regolamento di esecuzione da parte della Commissione Europea.

Inoltre, a partire dal 30 giugno 2024, in conformità al **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763** e successive modifiche, il Gruppo Intesa Sanpaolo pubblica la disclosure relativa al Requisito Minimo di Fondi Propri e Passività Ammissibili (MREL) stabilito dalla Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD).

In continuità con l'obiettivo di facilitare l'applicazione dei requisiti di disclosure da parte degli enti e rafforzarne la consistenza e comparabilità – già precedentemente perseguito in occasione dell'emanazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 – l'EBA ha rivisto il c.d. **"Mapping tool"**, il file messo a disposizione degli enti per raccordare la maggior parte dei template quantitativi di informativa al pubblico con quanto presente nelle segnalazioni di vigilanza prudenziale.

Con l'obiettivo di migliorare trasparenza e comparabilità dell'informativa di Pillar 3, tramite il ricorso a soluzioni IT specifiche, formati di scambio dati strutturati e modalità di validazione automatizzate in grado di garantire anche una maggiore efficienza nella gestione e pubblicazione delle informative prudenziali, è stato avviato da EBA su diretto mandato dell'art. 434bis del CRR3, il c.d. **Pillar 3 Data Hub (P3DH)**, volta a centralizzare le informative prudenziali attraverso un unico punto di accesso elettronico sul sito web dell'EBA stessa. In base alla timeline prevista da EBA vi è stata una transizione graduale verso questo nuovo sistema che ne richiedeva l'adozione da parte dei grandi enti (tra cui il Gruppo Intesa Sanpaolo) e degli altri enti a partire dal 30 giugno 2025 – prima reference date per l'informativa di Pillar 3 – a seguire, entro il 31 dicembre 2025, da parte degli enti piccoli e non complessi. In concomitanza con l'avvio ufficiale della nuova piattaforma, EBA ha pubblicato nel mese di gennaio 2026 il documento "*Pillar 3 Data Hub User Guide*" per supportare i grandi enti e gli altri enti lungo l'intero processo che devono seguire per inviare le informazioni all'hub. Nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/722 di recente pubblicazione sopra citato, è stata anche disciplinata in modo puntuale la nuova modalità accentrata di scambio dei dati relativi all'informativa al pubblico tramite il punto di accesso unico dell'EBA (P3DH), con specifico riferimento agli enti diversi da quelli piccoli e non complessi, in coerenza con l'approccio proporzionale in due fasi adottato da EBA.

[1] Il Regolamento delegato (UE) 2025/1496, pubblicato il 19 settembre 2025, posticipa di un ulteriore anno, al 1° gennaio 2027 la data di prima applicazione del framework FRTB. Fino a tale data le banche continueranno a calcolare i requisiti per i rischi di mercato ed a pubblicare l'informativa secondo le norme vigenti.

[2] Tale pubblicazione è prevista dall'Articolo 9c del Regolamento (UE) 1093/2010 (che istituisce e disciplina le funzioni e i poteri dell'Autorità Bancaria Europea), e prevede che in circostanze eccezionali l'autorità possa pubblicare una no action letter nei casi in cui l'assenza di atti attuativi o delegati generi incertezze giuridiche.

In merito alle disposizioni in ambito Pillar 3 fornite dall'EBA tramite gli Orientamenti, occorre far riferimento alle EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività e riservatezza dell'informativa da fornire nel Terzo Pilastro, ai sensi degli art. 432, paragrafi 1 e 2, e art. 433 CRR.

Infine, per quanto riguarda gli impatti per il Gruppo Intesa Sanpaolo del conflitto militare fra Russia e Ucraina e del nuovo conflitto militare in Medio Oriente, si rimanda a quanto descritto nel Resoconto intermedio al 30 settembre 2026 del Gruppo.

* * * * * *

Il presente documento è redatto, in base alle disposizioni normative, su base consolidata con riferimento ad un'area di consolidamento "prudenziale" che coincide sostanzialmente con la definizione di Vigilanza di gruppo bancario (integrato dal consolidamento proporzionale delle entità controllate congiuntamente).

Rispetto al 31 dicembre 2025, il perimetro di consolidamento integrale non ha registrato variazioni di rilievo. Si segnala unicamente la già citata variazione del metodo di consolidamento (da patrimonio netto ad integrale, con efficacia dal 1° gennaio 2026) della società NEVA SGR, a seguito del superamento della soglia di materialità in termini di totale attivo, che rileva anche sul perimetro di consolidamento prudenziale.

Relativamente alla controllata ucraina Pravex Bank, il permanere della situazione critica nella città di Kiev (dove ha sede la controllata) ha portato a ritenere – in un'ottica di contenimento del rischio "operativo" – più opportuno procedere a consolidare i dati della banca ucraina mediante una situazione contabile al 30 giugno 2026. Al 30 settembre 2026, quindi, le risultanze contabili di Pravex sono state recepite sulla base di un package di consolidamento, redatto in osservanza dei principi contabili IAS/IFRS come declinati nelle Regole Contabili di Gruppo, relativo al 30 giugno 2026, utilizzando peraltro nella conversione in euro il tasso di cambio al 30 settembre 2026.
La scelta di utilizzare i dati al 30 giugno 2026 per il consolidamento integrale di Pravex, valutata anche alla luce della scarsa materialità della partecipata, oltre che motivata da oggettivi vincoli operativi, trova altresì riferimento – ancorché per fattispecie distinte – nelle indicazioni dell'IFRS 10.

Con riferimento ai dati di raffronto relativi ai periodi precedenti, si precisa che questi ultimi, in linea con le relative segnalazioni di vigilanza, non sono stati riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento.

Sulla base degli artt. 433 e 434 della CRR, le banche pubblicano le informazioni Pillar 3 previste dalla normativa comunitaria congiuntamente ai documenti di bilancio o il prima possibile dopo tale data. La frequenza di pubblicazione dell'informativa dei grandi enti (categoria a cui appartiene il Gruppo Intesa Sanpaolo) è puntualmente disciplinata dall'art. 433 bis CRR ("Informativa da parte dei grandi enti").

In relazione al perimetro di applicazione delle disposizioni della CRR, che è riferito - come in precedenza indicato - ad un'area di consolidamento "prudenziale", e alle prescrizioni della CRR stessa, nel presente documento non vengono illustrate tutte le tipologie di rischio cui il Gruppo Intesa Sanpaolo è esposto. In proposito, si rimanda anche al Resoconto intermedio al 30 settembre 2026 e al Bilancio 2025 del Gruppo.

Tutti gli importi riportati nella presente informativa, se non altrimenti indicato, sono da intendersi in milioni di euro.

La predisposizione dell'informativa al pubblico Pillar 3 sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo di Intesa Sanpaolo è disciplinata, nel rispetto delle normative di riferimento, dalle "Linee Guida per il Governo dell'Informativa di carattere Finanziario al Mercato", approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il governo dell'informativa Pillar 3 prevede che il Chief Risk Officer garantisca che le informazioni di rischio ivi riportate siano conformi alla regolamentazione prudenziale e coerenti con gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei rischi di Gruppo e con la misurazione e il controllo dell'esposizione del Gruppo alle diverse tipologie di rischio.

Inoltre, in quanto informativa al pubblico, il documento è corredato dalla dichiarazione del Dirigente preposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del T.U.F., la quale conferma che l'informativa contabile contenuta nel documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il processo di predisposizione dell'Informativa di carattere Finanziario al Mercato rientra tra i processi oggetto di verifiche ai sensi delle "Linee Guida di Governo Amministrativo Finanziario e di Sostenibilità" del Gruppo, anch'esse approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, come richiesto dal G-SIBs assessment exercise promosso dall'EBA, sul sito internet del Gruppo vengono pubblicate, alle scadenze previste, le informazioni sul valore degli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale (Sezione Governance \ Risk management del sito: "Indicatori della assessment methodology per individuare le banche di rilevanza sistemica a livello globale").

Metriche principali (EU KM1 Reg. 2024/3172)

Nella tabella successiva, sulla base di quanto richiesto dall'Art. 447 (Informativa sulle metriche principali), sono esposte le principali misure di capitale e di rischio del Gruppo Intesa Sanpaolo.

(milioni di euro)

		30.09.2026	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025	30.09.2025
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	40.367	41.323	40.701	40.854	40.167
2	Capitale di classe 1	49.284	50.240	49.618	48.522	47.835
3	Capitale totale	59.602	60.306	58.960	58.041	56.704
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	311.811	318.428	313.516	310.201	306.097
4a	Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima	311.811	318.428	313.516	310.201	306.097
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	12,95%	12,98%	12,98%	13,17%	13,12%
5a	Non applicabile					
5b	Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)	12,95%	12,98%	12,98%	13,17%	13,12%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	15,81%	15,78%	15,83%	15,64%	15,63%
6a	Non applicabile					
6b	Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)	15,81%	15,78%	15,83%	15,64%	15,63%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	19,11%	18,94%	18,81%	18,71%	18,53%
7a	Non applicabile					
7b	Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima	19,11%	18,94%	18,81%	18,71%	18,53%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7d	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	1,65%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%
EU 7e	*di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)*	*0,93%*	*0,93%*	*0,93%*	*0,84%*	*0,84%*
EU 7f	*di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)*	*1,24%*	*1,24%*	*1,24%*	*1,13%*	*1,13%*
EU 7g	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,65%	9,65%	9,65%	9,50%	9,50%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	-	-	-	-	-
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,32%	0,31%	0,31%	0,31%	0,29%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,42%	0,43%	0,43%	0,43%	0,45%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	-	-	-	-	-
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	14,14%	14,14%	14,14%	13,99%	13,99%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	7,52%	7,55%	7,55%	7,83%	7,78%
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva	857.489	875.774	858.894	831.920	824.144
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	5,75%	5,74%	5,78%	5,83%	5,80%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	-	-	-	-	-
EU 14b	*di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)*	-	-	-	-	-
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	-	-	-	-	-
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	117.051	117.502	117.431	117.295	117.375
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	109.584	109.077	107.868	106.849	105.372
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	24.097	23.637	23.127	22.731	22.642
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	85.487	85.440	84.741	84.118	82.730
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	137,0%	137,6%	138,7%	139,6%	141,9%
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	520.045	518.849	511.515	510.453	507.627
19	Finanziamento stabile richiesto totale	432.703	433.273	424.040	418.245	415.899
20	Coefficiente NSFR (%)	120,2%	119,8%	120,6%	122,0%	122,1%

Relativamente alla tabella precedente, si rimanda al commento in calce alla tabella EU OV1 (nella successiva sezione Requisiti di capitale) per ulteriori dettagli in merito alla variazione dell'esposizione ponderata per il rischio (RWEA), alla sezione relativa ai Fondi propri per ulteriori dettagli in merito al loro andamento e alla sezione relativa al Rischio di Liquidità per ulteriori dettagli in merito.

Fondi propri

Informativa qualitativa e quantitativa

Premessa

Come in precedenza indicato, dal 1° gennaio 2014 è applicabile la disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (CRD) e nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come successivamente modificati[3], che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework di Basilea).

Le disposizioni sopra citate confluiscono nelle due seguenti normative:
- Circolare Banca d'Italia n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" che rende operative le disposizioni sopracitate;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451.

Tali disposizioni sono inoltre integrate dai Regolamenti delegati della Commissione Europea e dalle Decisioni della BCE in materia di definizione dei Fondi propri, di seguito richiamati:
- Regolamento Delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione del 21 gennaio 2014, che integra la Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari;
- Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, e successive modifiche, integrativo del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/101 della Commissione del 26 ottobre 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente;
- Decisione n. 2015/656 della Banca Centrale Europea del 4 febbraio 2015 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio;
- Regolamento (UE) n. 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate;
- Regolamento (UE) n. 2020/2176 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Tale framework normativo prevede che i Fondi propri (o Patrimonio di vigilanza) siano costituiti dai seguenti livelli di capitale:
- Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital), a sua volta composto da:
  - Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1);
  - Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 - AT1);
- Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2).

La forma predominante del Tier 1 è il Common Equity, composto principalmente da strumenti di capitale (es. azioni ordinarie al netto delle azioni proprie), sovrapprezzi di emissione, riserve di utili, utile del periodo non distribuito, riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili, al netto degli elementi in deduzione.
Gli strumenti di capitale emessi, per essere computati nel Common Equity devono garantire l'assorbimento delle perdite "on going concern", attraverso il rispetto delle seguenti caratteristiche:
- massimo livello di subordinazione;
- possibilità di sospensione del riconoscimento di dividendi/cedole a totale discrezione dell'ente emittente e in modo non cumulativo;
- irredimibilità;
- assenza di incentivi al rimborso.

Allo stato attuale, con riferimento al Gruppo Intesa Sanpaolo, nessun altro strumento di capitale oltre alle azioni ordinarie rientra nel computo del Common Equity.
Sono inoltre previsti alcuni filtri prudenziali con effetto sul Common Equity:
- filtro su utili legati a margini futuri derivanti da operazioni di cartolarizzazione;
- filtro sulle riserve per coperture di Cash Flow Hedge (CFH);
- filtro su utili o perdite su passività al fair value (derivative e no) connessi alle variazioni del proprio merito creditizio (DVA);
- rettifiche di valore su attività al fair value connesse alla cosiddetta "Prudent valuation".

[3] Tra le modifiche si ricorda il nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1623 (anche noto come CRR3), già descritto nell'Introduzione al presente documento, e la Direttiva n. 2024/1619 (anche nota come CRDVI).

La normativa prevede anche una serie di elementi da dedurre dal Capitale primario di Classe 1:
– perdite relative all'esercizio in corso;
– avviamento, intangibili e attività immateriali residuali;
– attività per imposte anticipate (DTA) connesse alla redditività futura ma non derivanti da differenze temporanee (es. DTA su perdite portate a nuovo);
– eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (shortfall reserve) per le posizioni ponderate secondo metodi IRB;
– attività nette derivanti da piani pensionistici a benefici definiti;
– gli strumenti di capitale primario di classe 1 propri dell'ente, dallo stesso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente;
– esposizioni per le quali si è scelta l'opzione della deduzione in luogo della ponderazione al 1.250% tra gli RWA;
– investimenti non significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario (dedotti per la parte che eccede la franchigia prevista dalla normativa);
– attività per imposte anticipate (DTA) che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee (dedotte per l'ammontare che eccede le franchigie previste dalla normativa);
– investimenti significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario (dedotti per la parte che eccede le franchigie previste dalla normativa);
– l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2019/630 (c.d. "Minimum Loss Coverage");
– l'eventuale differenza negativa tra il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC detenute dal cliente al dettaglio ed il valore attuale dell'importo minimo che l'ente si è impegnato a garantire a beneficio di tale cliente (c.d. impegno di valore minimo).

La categoria dell'AT1 ricomprende gli strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie (che sono computabili nel Common Equity) e che rispettano i requisiti normativi per l'inclusione in tale livello dei Fondi propri (ad esempio le azioni di risparmio o gli strumenti di capitale AT1), una volta applicate le deduzioni degli elementi e le deroghe previste dal CRR.

Il Capitale di Classe 2 (Tier 2) è composto dagli elementi quali principalmente le passività subordinate computabili e le eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (excess reserve) per le posizioni ponderate secondo i metodi IRB, una volta applicate le deduzioni e le deroghe previste dal CRR. A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR2), la computabilità degli strumenti di classe 2 aventi durata residua inferiore ai cinque anni (in ammortamento) viene determinata sulla base del valore contabile in luogo del valore nominale.

Con riferimento al principio contabile IFRS 9, al 31 dicembre 2022 si è concluso il periodo transitorio (2018-2022) introdotto al fine di mitigarne gli impatti patrimoniali. I fondi propri tengono tuttavia ancora conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, la quale ha previsto in via temporanea, fino al 2028, la rateizzazione ai fini fiscali delle rettifiche di valore operate in sede di First Time Adoption del principio contabile, con conseguente rilevazione di DTA, incluse integralmente, lungo lo stesso arco temporale, nel calcolo delle soglie previste dall'art. 48 CRR. Al 30 settembre 2026 tali DTA "IFRS 9" non hanno generato alcuna deduzione dai Fondi Propri e risultano incluse tra le attività di rischio ponderate.

Nel mese di novembre 2019, è stata pubblicata la Q&A 2018_4302 che consente di trattare ai fini prudenziali, nell'ambito delle deduzioni dagli elementi di CET1 previste dalla CRR, l'importo delle attività fiscali differite nette, che si basano sulla redditività futura, in modo indipendente e distinto dal framework contabile nel quale le stesse sono inquadrate. A tal proposito, l'EBA ha chiarito che ai fini della deduzione delle citate DTA dagli elementi di CET1 sono applicabili le regole di compensazione previste dalla CRR e che pertanto l'importo delle stesse – calcolate ai fini prudenziali – può differire dal relativo saldo contabile netto riportato nelle rendicontazioni periodiche e determinato secondo le vigenti regole contabili.

Il sopracitato Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR2) aveva introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) l'art. 494 ter "Clausola grandfathering per gli strumenti di Fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili", che prevedeva un regime transitorio, applicabile fino al 28 giugno 2025, che consentiva di includere tra gli strumenti di AT1 e T2, quegli strumenti di Fondi propri emessi prima del 27 giugno 2019 – data di entrata in vigore di CRR2 – che non rispettavano le condizioni specifiche di cui ai punti p), q) e r) dell'articolo 52 CRR ("Strumenti aggiuntivi di classe 1"), come modificato dall'art. 1 punto 23) di CRR2, e ai punti n), o) e p) dell'articolo 63 CRR ("Strumenti di classe 2"), come modificato dall'art. 1 punto 27) di CRR2. A partire dal 30 giugno 2025, con la conclusione del regime transitorio sopra illustrato, non è più computato alcuno strumento di fondi propri che non sia pienamente conforme alle disposizioni in materia previste dal CRR.

Sin da dicembre 2020, il Gruppo Intesa Sanpaolo applica il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/2176 sulla deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1, il quale ha introdotto il criterio dell'ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sotto forma di software su un periodo di 3 anni (indipendentemente dalla vita utile stimata a fini contabili). Nello specifico, la differenza, se positiva, tra l'ammortamento accumulato prudenziale e l'ammortamento accumulato contabile (incluse le perdite di valore durevoli) viene completamente dedotta dal capitale CET1, mentre la parte residua (la parte del valore contabile netto di ciascuna attività sotto forma di software non dedotta), è inclusa nei RWA con un fattore di ponderazione del 100%.

Si segnala inoltre la risposta di EBA ad un quesito sottopostole nel 2021 da una "competent authority" (Q&A 2021_6211) in relazione al trattamento da riservare all'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi in società assicurative ai fini della determinazione, illustrata nell'art 37(b) CRR, dell'ammontare della deduzione da apportare al CET1. L'EBA chiarisce che l'ammontare dell'avviamento da dedurre dal CET1 di un ente deve essere quello relativo alle imprese assicurative controllate direttamente, rilevato alla data di acquisizione dell'investimento significativo in tali imprese, senza tener conto dell'avviamento riferito alle acquisizioni successive dalle stesse effettuate. Quest'ultimo importo, finora incluso nella deduzione dal CET1 effettuata dal Gruppo ISP, a decorrere dal 30 giugno 2023, è stato incluso nel calcolo degli attivi ponderati

per il rischio (RWA), rientrando così nel trattamento ordinario che il Gruppo riserva alle partecipazioni in società assicurative in forza dell'autorizzazione al c.d. Danish Compromise ottenuta nel 2019. Infine, con riferimento alla previsione normativa contemplata dall'art. 3 di CRR ("Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti"), ai fini del calcolo dei Fondi propri al 30 settembre 2026 è ricompresa la deduzione volontaria dal CET1 relativa al calendar provisioning sulle esposizioni incluse nel perimetro di Pillar 2[4].

Composizione dei Fondi propri

La composizione dei Fondi propri del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2026 è sintetizzata nella tavola sottostante.

(milioni di euro)

	30.09.2026	31.12.2025
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	**53.493**	**54.259**
B. Filtri prudenziali del CET1 (+ / -)	**35**	**167**
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre (A +/- B)	**53.528**	**54.426**
D. Elementi da dedurre dal CET1	**-13.161**	**-13.572**
E. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D)	**40.367**	**40.854**
F. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre	**8.917**	**7.668**
G. Elementi da dedurre dall'AT1	**-**	**-**
H. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (F - G)	**8.917**	**7.668**
I. Totale Capitale di classe 1 (Equity Tier 1 - T1) (E + H)	**49.284**	**48.522**
L. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre	**10.318**	**9.519**
M. Elementi da dedurre dal T2	**-**	**-**
N. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (L - M)	**10.318**	**9.519**
O. Totale fondi propri (E + H + N)	**59.602**	**58.041**

Nelle tabelle successive viene riepilogato il dettaglio dei diversi livelli di capitale prima delle rettifiche regolamentari, nonché la riconciliazione del Capitale primario di Classe 1 con il Patrimonio netto contabile.

[4] L'addendum alla Guidance ECB sui crediti deteriorati del 2018 contempla la possibilità che le banche "deducano" con propria autonoma iniziativa determinati importi dal CET1, al fine di anticipare le richieste dei supervisori, in caso di divergenza tra il framework prudenziale, che esprime attese di rettifiche non basate su criteri di misurazione del rischio creditizio, e quello contabile.

Riconciliazione tra il Patrimonio netto contabile e il Capitale primario di Classe 1

(milioni di euro)

Voci	30.09.2026	31.12.2025
Patrimonio netto di Gruppo	68.529	65.226
Patrimonio netto di terzi	131	152
Patrimonio netto dallo Stato patrimoniale	**68.660**	**65.378**
Acconti su dividendi [(a)]	-	3.234
Rettifiche per strumenti computabili nell'AT1 o nel T2 e utile di periodo		
- Altri strumenti di capitale computabili nell'AT1	-8.917	-7.668
- Interessi di minoranza computabili nell'AT1	-	-
- Interessi di minoranza computabili nel T2	-	-
- Interessi di minoranza non computabili a regime	-131	-152
- Utile di periodo non computabile [(b)]	-8.199	-6.683
- Azioni proprie incluse tra le rettifiche regolamentari [(c)]	2.460	2.555
- Acquisto azioni proprie finalizzato all'annullamento (buyback) [(d)]	-217	-2.300
- Altre componenti non computabili a regime	-163	-105
Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	**53.493**	**54.259**
Rettifiche regolamentari [(e)]	**-13.126**	**-13.405**
Capitale primario di Classe 1 (CET1) al netto delle rettifiche regolamentari	**40.367**	**40.854**

(a) Al 31 dicembre 2025 il Patrimonio netto dallo Stato patrimoniale non comprende l'acconto su dividendi, pari a 3.234 milioni (al netto della quota non distribuita a fronte delle azioni proprie detenute alla record date).

(b) Nel Capitale primario di classe 1 al 30 settembre 2026 non è stato incluso alcun utile maturato nei primi 9 mesi del 2026. La Dividend Policy 2026-2029 prevede un payout ratio al 95% (riferito all'utile netto contabile), di cui 75% da dividendi cash (subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti) e 20% da buyback, da realizzarsi - subordinatamente alle approvazioni dell'Assemblea e della BCE - se il CET1 ratio supera il 12,5% e non sono disponibili opzioni per un'allocazione del capitale a iniziative di crescita esterna con un Return On Investment (ROI) più elevato (focalizzate su Wealth Management).

(c) L'importo include, oltre all'ammontare di azioni proprie contabili, la quota non utilizzata di plafond per cui la Banca ha ricevuto autorizzazioni al riacquisto.

(d) L'importo si riferisce all'ammontare complessivo del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento (buyback), pari a 2,3 miliardi, autorizzato in data 30 aprile 2026 da parte dell'Assemblea degli azionisti, al netto della quota già riacquistata al 30 settembre 2026, pari a 2.083 milioni.

(e) Le rettifiche regolamentari includono, tra le altre voci, le azioni proprie contabili e quelle per cui il Gruppo ha già ricevuto autorizzazione al riacquisto (buyback), oltre a 487 milioni di deduzione aggiuntiva Art.3 CRR (relativi alla deduzione volontaria del calendar provisioning sulle esposizioni ricomprese nel perimetro di Pillar 2).

Di seguito si riportano informazioni di maggior dettaglio sulla composizione dei singoli livelli di capitale che costituiscono i Fondi propri.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

(milioni di euro)

Informazione	30.09.2026	31.12.2025
Capitale primario di Classe 1 (CET1)		
Capitale - azioni ordinarie	10.529	10.369
Sovrapprezzi di emissione	24.904	24.279
Riserve (a)	20.660	18.485
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	-2.600	-1.512
Utile o Perdita di periodo	8.199	9.321
Utile o Perdita di periodo non computabile (b)	-8.199	-6.683
Interessi di minoranza	-	-
Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	**53.493**	**54.259**
Capitale primario di Classe 1 (CET1): Rettifiche regolamentari		
Azioni proprie	-2.460	-2.555
Avviamento	-3.994	-3.701
Altre immobilizzazioni immateriali	-4.350	-3.979
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e che non derivano da differenze temporanee	-1.169	-2.012
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese (shortfall reserve)	-	-
Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	-	-
Filtri prudenziali	35	167
- di cui Riserve di Cash Flow Hedge	*149*	*107*
- di cui Utili o Perdite derivanti dalla variazione del proprio merito creditizio (DVA)	*119*	*252*
- di cui Rettifiche di valore di vigilanza (prudent valuation)	*-233*	*-192*
- di cui Altri filtri prudenziali	-	-
Esposizioni verso cartolarizzazioni dedotte anziché ponderate con fattore di ponderazione pari a 1.250%	-54	-63
Investimenti non significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente che superano la soglia del 10% del Common Equity	-	-
Detrazioni con soglia del 10% (c)	-	-
- di cui Attività fiscali differite (DTA) che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee	-	-
- di cui Investimenti significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente	-	-
Detrazioni con soglia del 17,65% (c)	-	-
Altre deduzioni del CET1 (ex articolo 3 del CRR) (d)	-870	-717
Elementi positivi o negativi - altri (e)	-264	-545
Totale delle rettifiche regolamentari al Capitale primario di Classe 1 (CET1)	**-13.126**	**-13.405**
Capitale primario di Classe 1 (CET1) - Totale	**40.367**	**40.854**

(a) La quota computabile nel CET1 al 30 settembre 2026 comprende l'utile 2025 destinato a riserva e il rateo cedolare sugli strumenti di Additional Tier 1 al netto dell'effetto fiscale.

(b) Nel Capitale primario di classe 1 al 30 settembre 2026 non è stato incluso alcun utile maturato nei primi 9 mesi del 2026. La Dividend Policy 2026-2029 prevede un payout ratio al 95% (riferito all'utile netto contabile), di cui 75% da dividendi cash (subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti) e 20% da buyback, da realizzarsi - subordinatamente alle approvazioni dell'Assemblea e della BCE - se il CET1 ratio supera il 12,5% e non sono disponibili opzioni per un'allocazione del capitale a iniziative di crescita esterna con un Return On Investment (ROI) più elevato (focalizzate su Wealth Management).

(c) Per il dettaglio del calcolo delle soglie per la deduzione si rinvia alla specifica tabella riportata nel seguito.

(d) La deduzione aggiuntiva Art.3 CRR è relativa al calendar provisioning sulle esposizioni ricomprese nel perimetro di Pillar 2.

(e) La voce comprende anche i "Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1".

Ancorché si sia concluso il periodo transitorio IFRS 9, i fondi propri tengono conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (e successive modifiche), la quale ha previsto in via temporanea, attualmente fino al 2029, la rateizzazione ai fini fiscali delle rettifiche di valore operate in sede di First Time Adoption del principio contabile, con conseguente rilevazione di DTA, incluse integralmente, lungo lo stesso arco temporale, nel calcolo delle soglie previste dall'art. 48 CRR. Al 30 settembre 2026 tali DTA "IFRS9" non hanno generato alcuna deduzione dai Fondi Propri e risultano incluse tra le attività di rischio ponderate.
I fondi propri tengono altresì conto dell'importo applicabile, oggetto di deduzione dal Capitale primario, correlato alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, c.d. Minimum Loss Coverage, sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 630/2019 del 17 aprile 2019. Inoltre, in conformità con l'art. 3 di CRR ("Applicazione di requisiti più rigorosi

da parte degli enti"), ai fini del calcolo dei fondi propri al 30 settembre 2026 è ricompresa la deduzione volontaria dal CET1 del calendar provisioning[5] sulle esposizioni incluse nel perimetro di Pillar 2, con impatto pari a circa 16 punti base.
A decorrere dal 30 giugno 2023, il Gruppo Intesa Sanpaolo si conforma alla EBA Q&A 2021_6211, la quale chiarisce che l'ammontare dell'avviamento da dedurre dal CET 1 di un ente deve essere quello relativo alle imprese assicurative controllate direttamente, rilevato alla data di acquisizione dell'investimento significativo in tali imprese, senza tener conto dell'avviamento riferito alle acquisizioni successive dalle stesse effettuate. Quest'ultimo importo è stato incluso nel calcolo degli attivi ponderati per il rischio (RWA), rientrando così nel trattamento ordinario che il Gruppo riserva alle partecipazioni in società assicurative.
Ai fini del calcolo dei fondi propri al 30 settembre 2026 si è tenuto conto degli oneri prevedibili[6], mentre non è stato incluso alcun utile maturato nei primi nove mesi dell'anno[7]. I fondi propri tengono altresì conto dell'ammontare complessivo del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento (buyback), pari a 2,3 miliardi, autorizzato in data 30 aprile 2026 da parte dell'Assemblea degli azionisti, avviato a luglio 2026 e conclusosi il 6 ottobre 2026.
Si ricorda infine che, nel febbraio 2026, sono stati emessi strumenti finanziari subordinati di tipo AT1 a tasso fisso per 1.250 milioni in due tranche (750 milioni con cedola annua del 5,5% e 500 milioni con cedola annua del 5,875%, entrambe pagabili semestralmente).

Come previsto dall'articolo 36 (1)(k)(ii) del Regolamento (UE) n. 575/2013 che disciplina la fattispecie, in luogo della ponderazione delle posizioni verso cartolarizzazioni che possiedono i requisiti per ricevere una ponderazione del 1.250%, si è scelto di procedere con la deduzione diretta di tali esposizioni dai Fondi Propri.
Il valore di tale deduzione al 30 settembre 2026 è pari a 54 milioni.

Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)

(milioni di euro)

Informazione	30.09.2026	31.12.2025
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1)		
Strumenti di AT1	8.917	7.668
Interessi di minoranza	-	-
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	**8.917**	**7.668**
Rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1)	**-**	**-**
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) - Totale	**8.917**	**7.668**

Al 30 settembre 2026 non si segnalano nuove emissioni di strumenti AT1 computati nei fondi propri rispetto al 30 giugno 2026.
I termini e le condizioni completi di tutti gli altri strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 sono stati riportati nell'Allegato 1 del Terzo Pilastro di Basilea 3 - Informativa al pubblico al 31 dicembre 2025.

[5] L'addendum alla Guidance ECB sui crediti deteriorati del 2018, contempla la possibilità che le banche «deducano» con propria autonoma iniziativa determinati importi dal CET1, al fine di anticipare le richieste dei supervisori, in caso di divergenza tra il framework prudenziale, che esprime attese di rettifiche non basate su criteri di misurazione del rischio creditizio, e quello contabile. Si ricorda che l'importo (pari a circa 382 milioni) degli impegni di pagamento irrevocabili (IPC, Irrevocable payments committments) nei confronti del Single Resolution Fund del Gruppo, è dedotto dal CET1 a decorrere dal 2018, sulla base di quanto indicato nelle SREP Decision annuali dalla BCE. A partire dal 2027, la SREP Decision non includerà più quella disposizione; pertanto, l'autorità di vigilanza ha recentemente introdotto un nuovo processo che prevede l'invio (avvenuto il 29 giugno) di una dichiarazione nella quale ISP ha confermato che continuerà a dedurre volontariamente gli IPC ai sensi dell'art. 3 di CRR. Tale modifica formale al processo non comporta alcuna variazione degli effetti sul CET1.

[6] Cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1 (321 milioni).

[7] La Dividend Policy 2026-2029 prevede un payout ratio al 95% (riferito all'utile netto contabile), di cui 75% da dividendi cash (subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti) e 20% da buyback, da realizzarsi - subordinatamente alle approvazioni dell'Assemblea e della BCE - se il CET1 ratio supera il 12,5% e non sono disponibili opzioni per un'allocazione del capitale a iniziative di crescita esterna con un Return On Investment (ROI) più elevato (focalizzate su Wealth Management).

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

(milioni di euro)

Informazione	30.09.2026	31.12.2025
Capitale di Classe 2 (T2)		
Strumenti di T2	9.634	8.980
Interessi di minoranza	-	-
Eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (excess reserve)	684	539
Capitale di Classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	**10.318**	**9.519**
Capitale di Classe 2 (T2): Rettifiche regolamentari		
Investimenti non significativi in strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente	-	-
Investimenti significativi in strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente	-	-
Elementi positivi o negativi - altri	-	-
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di Classe 2 (T2)	**-**	**-**
Capitale di Classe 2 (T2) - Totale	**10.318**	**9.519**

In data 15 settembre 2026 è scaduto un titolo T2 denominato in Euro per l'importo di 1 miliardo. Nel mese di luglio si segnala una nuova emissione T2 per un importo pari a Euro 317.400.000 con durata 10 anni computata nei fondi propri.
I termini e le condizioni completi di tutti gli altri strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 sono stati riportati nell'Allegato 1 del Terzo Pilastro di Basilea 3 - Informativa al pubblico al 31 dicembre 2025.

Soglie per la deduzione delle DTA e degli investimenti in società del settore finanziario

(milioni di euro)

Informazione	30.09.2026	31.12.2025
A. Soglia del 10% per gli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario	4.124	4.157
B. Soglia del 10% per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario e per le DTA che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee	4.124	4.157
C. Soglia del 17,65% per gli Investimenti significativi e le DTA non dedotti nella soglia descritta al punto B	6.482	6.622

La normativa prevede che per alcune rettifiche regolamentari, quali quelle previste per le DTA che si basano sulla redditività futura e che derivano da differenze temporanee e per gli investimenti significativi e non in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario, vengano applicate determinate soglie o "franchigie" per la deduzione, calcolate sul Common Equity determinato con modalità differenti:

- per gli investimenti non significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario è prevista la deduzione degli importi che superano il 10% del CET1, ante deduzioni derivanti dal superamento delle soglie;
- per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 e le DTA è invece prevista:
  - una prima soglia per la deduzione calcolata come 10% del CET1, ante deduzioni derivanti dal superamento delle soglie, adeguato per tenere conto dell'eventuale superamento della soglia descritta al punto precedente;
  - un'ulteriore soglia, calcolata sul 17,65% del Common Equity (calcolata come al punto precedente e a cui sono sottratti il totale delle DTA che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e degli investimenti significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario), da applicarsi in aggregato sugli importi non dedotti con la prima soglia.

Tutti gli importi non dedotti vanno pesati al 250% nell'ambito delle attività ponderate per il rischio.

Requisiti di capitale

Informativa qualitativa e quantitativa

Sulla base delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti), che recepiscono gli ordinamenti in materia di misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (Basilea 3), i fondi propri complessivi del Gruppo devono rappresentare almeno il 14,14% (Total capital ratio, di cui il 9,92% in termini di Common Equity Tier 1 ratio)[8] del totale delle attività ponderate derivanti dai rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi), pesati in base alla segmentazione regolamentare delle controparti debitrici e tenendo conto delle tecniche di mitigazione del rischio di credito e della riduzione dei rischi operativi a seguito di coperture assicurative. Le autorità competenti, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), possono prevedere requisiti patrimoniali più alti rispetto a quelli risultanti dall'applicazione delle disposizioni normative.

Come già illustrato nella Sezione dedicata ai "Fondi propri", il Patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica degli elementi di seguito specificati:
- capitale di Classe 1 o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa). Tale patrimonio si suddivide in Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1) e Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1);
- capitale di Classe 2 o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi).

Gli elementi indicati in precedenza sono soggetti ai seguenti limiti:
- il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% delle attività ponderate per il rischio;
- il Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6% delle attività ponderate per il rischio;
- i Fondi propri (il Patrimonio di vigilanza complessivo), pari al Capitale di Classe 1 più il Capitale di Classe 2, devono essere pari in qualsiasi momento ad almeno l'8,0% delle attività ponderate per il rischio.

A seguito del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), la BCE fornisce annualmente la decisione finale del requisito patrimoniale che Intesa Sanpaolo deve rispettare a livello consolidato.

Il 31 ottobre 2025 Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2026.
Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta attualmente pari al 9,97%. A determinare tale requisito concorrono:
- il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,65%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell'8% nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell'1,65%, nel cui ambito lo 0,93% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020[9];
- i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a:
  - Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%;
  - O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari all'1,25%;
  - riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,37%[10];
  - riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer), pari allo 0,42%[11].

Il 27 ottobre 2026 Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2027.
Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 10,02%.
A determinare tale requisito concorrono:
- il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,75%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell'8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell'1,75%, nel cui ambito lo 0,98% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020;
- requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, invariati rispetto a quanto precedentemente esposto.

[8] A determinare tale requisito concorrono: il requisito minimo di Pillar 1 dell'8% (4,5% in termini di CET1), il requisito di Pillar 2 dell'1,65% (0,93% in termini di CET1) e i requisiti aggiuntivi (c.d. Combined Buffer) pari a 4,49% (di cui la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente al 30 settembre 2026 pari allo 0,32% e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico al 30 settembre 2026 pari allo 0,42%).

[9] La modifica prevede che il requisito di Pillar 2 venga rispettato utilizzando parzialmente strumenti di capitale diversi dal Common Equity Tier 1.

[10] Countercyclical Capital Buffer calcolato considerando l'esposizione al 30 settembre 2026 nei vari Paesi in cui è presente il Gruppo e i rispettivi requisiti stabiliti dalle competenti autorità nazionali relativi al 2027 se disponibili o al più recente aggiornamento del periodo di riferimento (requisito pari a zero per l'Italia per il 2026).

[11] Systemic Risk Buffer calcolato considerando l'esposizione al 30 settembre 2026 verso i residenti in Italia.

Per quanto riguarda i **rischi creditizi**, si segnala il recepimento ad agosto 2026 del provvedimento autorizzativo BCE all'utilizzo a fini regolamentari del nuovo modello di rating Retail. L'aggiornamento periodico e il relativo allineamento all'evoluzione della normativa dei sistemi IRB nonché la loro estensione procedono in accordo con la Regulatory Roadmap condivisa con i Supervisori.
Con riferimento al **rischio di controparte** si segnala che a partire dal 30 settembre l'operatività in Securities Financing Transactions riferibile ai portafogli di trading book contribuisce agli RWA di rischio CVA.
Con riferimento al quadro normativo relativo al calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del **rischio di mercato** (Fundamental Review of the Trading Book – FRTB), si evidenzia che le nuove disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 1°gennaio 2027. Il Gruppo prosegue le attività di adeguamento al nuovo framework regolamentare, monitorando le eventuali ulteriori evoluzioni della disciplina.
Per quanto riguarda i **rischi operativi**, il nuovo framework normativo CRR3/Basilea 4 ha modificato la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale di Vigilanza, eliminando la possibilità di utilizzare modelli interni (il modello AMA, utilizzato fino al 31 dicembre 2024) ed introducendo un nuovo unico metodo di calcolo standardizzato, definito S.A. (Standardised Approach).

Il resoconto annuale del processo di controllo prudenziale ai fini di adeguatezza patrimoniale (ICAAP), basato sull'utilizzo esteso delle metodologie interne di misurazione dei rischi, di determinazione del capitale interno e del capitale complessivo disponibile, è stato approvato e inviato alla BCE nel mese di marzo 2026.

Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio (EU OV1 Reg. 2024/3172)

(milioni di euro)

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		30.09.2026	30.06.2026	30.09.2026
1	**Rischio di Credito (escluso CCR)**	**226.835**	**234.261**	**18.147**
2	*di cui metodo standardizzato*	*105.824*	*105.062*	*8.466*
3	*di cui metodo IRB di base (IRB Foundation - F-IRB)*	*53.602*	*58.142*	*4.288*
4	*di cui metodo di assegnazione (slotting criteria)*	*581*	*630*	*46*
EU 4a	*di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice*	*-*	*-*	*-*
5	*di cui metodo IRB avanzato (IRB Advanced - A-IRB)*	*65.510*	*69.049*	*5.241*
6	**Rischio di controparte (CCR)**	**5.626**	**5.697**	**450**
7	*di cui metodo standardizzato*	*594*	*633*	*47*
8	*di cui metodo dei modelli interni (IMM)*	*3.660*	*3.615*	*293*
EU 8a	*di cui esposizioni verso una controparte centrale (CCP)*	*575*	*617*	*46*
9	*di cui altri CCR*	*797*	*832*	*64*
10	**Rischio di aggiustamento della valutazione del credito - Rischio di CVA**	**402**	**475**	**32**
EU 10a	*di cui metodo standardizzato (SA)*	*-*	*-*	*-*
EU 10b	*di cui metodo di base (F-BA e R-BA)*	*402*	*475*	*32*
EU 10c	*di cui metodo semplificato*	*-*	*-*	*-*
11	Non applicabile			
12	Non applicabile			
13	Non applicabile			
14	Non applicabile			
15	**Rischio di regolamento**	**-**	**-**	**-**
16	**Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale) (*)**	**10.619**	**9.998**	**850**
17	*di cui metodo SEC-IRBA*	*7.517*	*6.764*	*602*
18	*di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)*	*184*	*193*	*15*
19	*di cui metodo SEC-SA*	*2.788*	*2.890*	*223*
EU 19a	*di cui 1250%*	*-*	*-*	*-*
(**)	*di cui trattamento specifico per i segmenti senior delle cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate*	*130*	*151*	*10*
20	**Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)**	**14.581**	**14.258**	**1.166**
21	*di cui metodo standardizzato alternativo (ASA) (***)*	*n.a.*	*n.a.*	*n.a.*
EU 21a	*di cui metodo standardizzato semplificato (SSA) (***)*	*n.a.*	*n.a.*	*n.a.*
22	*di cui metodo alternativo dei modelli interni (AIMA) (***)*	*n.a.*	*n.a.*	*n.a.*
EU 22a	**Grandi Esposizioni**	**-**	**-**	**-**
23	**Riclassificazione tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione**	**-**	**-**	**-**
24	**Rischio Operativo**	**53.651**	**53.651**	**4.292**
EU 24a	**Esposizioni alle cripto-attività**	**97**	**88**	**8**
25	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%) (****)	11.370	10.360	910
26	Output floor applicato (%)	55,00	55,00	
27	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio)	-	-	
28	**Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio)**	**-**	**-**	
29	**TOTALE**	**311.811**	**318.428**	**24.945**

(*) Memo item: cartolarizzazioni di Banking Book dedotte dal Patrimonio di Vigilanza al 30 settembre 2026 equivalenti a 672 milioni di RWEA e 54 milioni di requisito.

(**) Voce aggiunta per tener conto del trattamento specifico per i segmenti senior delle cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate previsto dal Reg. UE 2022/1994 a partire dal 30 giugno 2023.

(***) Non applicabile nel 2026 dato il posticipo dell'introduzione del nuovo quadro normativo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (Fundamental Review of Trading Book – FRTB).

(****) L'importo è riportato solo a titolo informativo, dato che tali esposizioni sono già ricomprese in riga 1 (Rischio di credito) e relativi "di cui".

L'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio rilevate al 30 settembre 2026 è pari a 311,8 miliardi con un decremento di circa 6,6 miliardi rispetto a fine giugno 2026. In particolare si segnala quanto segue:

– rischio di credito escluso il rischio di controparte (-7,4 miliardi rispetto al trimestre precedente): il decremento è ascrivibile principalmente al recepimento del provvedimento autorizzativo riferito al Model Change Retail, ad azioni di ottimizzazione del capitale, alla strutturazione di nuove operazioni di cartolarizzazione sintetica, alla riduzione delle esposizioni in equity ed in minor misura al software; effetti parzialmente compensati dalla dinamica relativa alle DTA, all'assorbimento del business assicurativo e all'evoluzione del portafoglio crediti;
– rischio di controparte e rischio di CVA: dato sostanzialmente in linea rispetto al trimestre precedente (-0,1 miliardi);
– esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (+0,6 miliardi rispetto al trimestre precedente): l'incremento rispetto al trimestre precedente va ricondotto alle nuove operazioni di cartolarizzazione sintetiche, in parte compensato dalla naturale evoluzione del portafoglio in essere;
– rischio di mercato (+0,3 miliardi rispetto al trimestre precedente): l'incremento è principalmente attribuibile alla variazione del requisito valutato a modelli interni per effetto dell'evoluzione del portafoglio, parzialmente compensato dalla riduzione del requisito calcolato secondo l'approccio standardizzato, riconducibile prevalentemente alla componente di rischio di cambio;
– rischio operativo (nessuna variazione rispetto al trimestre precedente): coerentemente con l'introduzione della nuova normativa Basilea 4 e con l'applicazione del modello standard per il calcolo del requisito patrimoniale, il calcolo per il rischio operativo viene condotto su base annua e non registra pertanto alcuna variazione rispetto al trimestre precedente.

Per quanto riguarda le movimentazioni dei RWEA con metodi IRB, IMM e IMA, (relativi, rispettivamente, al rischio di credito, controparte e mercato) si rimanda ai commenti qualitativi in calce alle tavole di movimentazione successive (EU CR8, EU CCR7 e EU MR2-B). Si precisa che, come previsto da normativa (Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/3172), tali tavole riportano la movimentazione dei RWEA nel corso dell'ultimo trimestre.

Di seguito sono riportate due tabelle di dettaglio introdotte dal Regolamento 2024/3172 sul meccanismo del c.d. "output floor", riferite l'una a tutte le tipologie di rischio (EU CMS1), l'altra al solo rischio di credito (EU CMS2).
Come già indicato, con riferimento al Gruppo Intesa Sanpaolo, al 30 settembre 2026 (come già al 31 marzo e al 30 giugno 2026) non ricorrono le condizioni per l'applicazione di tale meccanismo.

Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio (EU CMS1 Reg.2024/3172)

(milioni di euro)

		Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA)				
		RWEA per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza (a)	RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi standardizzati (b)	Totale RWEA effettivi (c=a+b)	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo (d)	RWEA che costituiscono la base dell'output floor (EU d)
1	Rischio di credito (escluso il rischio di controparte)	121.011	105.824	226.835	297.764	297.764
2	Rischio di controparte	4.178	1.448	5.626	12.450	10.995
3	Aggiustamento della valutazione del credito		402	402	402	402
4	Esposizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario	7.578	3.041	10.619	28.687	16.008
5	Rischio di mercato	12.153	2.428	14.581	23.694	23.694
6	Rischio operativo		53.651	53.651	53.651	53.651
7	Altri importi delle esposizioni ponderati per il rischio		97	97	97	97
8	**Totale**	**144.920**	**166.891**	**311.811**	**416.745**	**402.611**

La tabella espone le attività ponderate per il rischio differenziandole in colonna per tipologia di calcolo e in riga per tipologia di rischio. A settembre 2026, le attività ponderate per il rischio riferite alle esposizioni cui si applica la metodologia avanzata tenuto conto dei regimi transitori previsti da CRR3 sono pari a 144,9 miliardi (colonna (a)). Nella colonna (b) sono invece rappresentate, per 166,9 miliardi, le attività ponderate riferite alle esposizioni per le quali si adotta l'approccio standardizzato. I valori rappresentati in colonna (a) e (b) determinano per somma i RWEA regolamentari (c.d. AIRB misto), pari a 311,8 miliardi (colonna (c)).
L'aggregato RWEA calcolato utilizzando la metodologia standard, con applicazione dell'approccio transitional esclusivamente alle esposizioni richiamate nell'art. 495 CRR3, è complessivamente pari a un valore di 416,7 miliardi (colonna (d), c.d. full STD), mentre il medesimo aggregato ricalcolato tenendo conto anche delle disposizioni transitorie previste nell'art. 465 CRR3 è pari a 402,6 miliardi (colonna (EU d)).
La differenza tra i valori di RWEA regolamentari determinati in parte con metodologia avanzata e in parte con quella standard (colonna (c)) e i RWEA determinati applicando esclusivamente la metodologia standard (colonna (d)) è pari a:

– 70,9 miliardi, per quanto concerne il rischio di credito (riga 1); maggiori dettagli si trovano come differenza delle colonne (a) e della colonna (b) della successiva tabella EU CMS2;
– 6,8 miliardi, per quanto concerne il rischio di controparte (riga 2), aggravio che risulta parzialmente ridotto (5,4 miliardi) nella determinazione dell'Output Floor (colonna EU d) per l'utilizzo di un Alpha Factor inferiore nel calcolo dell'Exposure at

Default (EAD). La differenza è prevalentemente imputabile alla metodologia adottata nel calcolo dell'EAD: mentre con approccio AIRB è consentita l'applicazione del metodo EPE sia per le esposizioni correlate ad operazioni in derivati che per le operazioni in pronti contro termine, nel calcolo STD si applica invece la metodologia SA-CCR per le esposizioni relative ad operazioni in derivati e la metodologia integrale (Comprehensive Method) per le operazioni di pronti contro termine, entrambe caratterizzate da una maggior livello di conservatività. In misura più limitata, influiscono inoltre anche i differenti fattori di ponderazione che qualificano i due metodi di calcolo;

– 18,1 miliardi, per quanto concerne le esposizioni verso la cartolarizzazione (riga 4), con incidenza significativamente più contenuta nella determinazione dell'Output Floor (5,4 miliardi) per effetto dell'applicazione del c.d. P-factor che determina valori dimezzati rispetto al calcolo c.d. full STD. In generale la differenza è riconducibile all'utilizzo dell'approccio SEC-IRBA, ove consentito, nel metodo AIRB rispetto agli approcci SEC-SA e SEC-ERBA che qualificano il computo nel metodo standard.

Con riferimento al complessivo aggregato, l'incidenza degli RWEA con metodo c.d. AIRB misto (311,8 miliardi) rispetto al metodo c.d. Full STD (416,7 miliardi) si attesta al 74,8%, mentre si attesta al 77,4% rispetto al metodo STD finalizzato alla determinazione del valore di Output Floor (402,6 miliardi).

Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività (EU CMS2 Reg.2024/3172)

(milioni di euro)

		Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA)				
		RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza (a)	RWEA per la colonna (a) se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato (b)	Totale RWEA effettivi (c)	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo (d)	RWEA che costituiscono la base dell'output floor (EU d)
1	Amministrazioni centrali e banche centrali	-	12	19.846	19.858	19.858
EU 1a	Amministrazioni regionali o autorità locali	1.287	703	1.794	1.210	1.210
EU 1b	Organismi del settore pubblico	612	1.088	983	1.459	1.459
EU 1c	Classificate come banche multilaterali di sviluppo secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
EU 1d	Classificate come organizzazioni internazionali secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
2	Enti	5.631	5.682	8.087	8.138	8.138
3	Strumenti di capitale	-	-	24.473	24.473	24.473
4	*Non applicabile*					
5	Imprese	78.918	117.976	97.855	136.913	136.913
5.1	*di cui si applica il metodo F-IRB*	*45.207*	*73.215*	*45.207*	*73.215*	*73.215*
5.2	*di cui si applica il metodo A-IRB*	*33.711*	*53.760*	*33.711*	*53.760*	*53.760*
EU 5a	*di cui imprese – in generale*	*70.495*	*99.332*	*88.740*	*117.577*	*117.577*
EU 5b	*di cui imprese – finanziamenti specializzati*	*7.433*	*16.155*	*8.125*	*16.847*	*16.847*
EU 5c	*di cui imprese – crediti acquistati*	*990*	*2.489*	*990*	*2.489*	*2.489*
6	Al dettaglio	23.324	47.268	34.295	58.239	58.239
6.1	*di cui al dettaglio – rotative qualificate*	*16*	*43*	*16*	*43*	*43*
EU 6.1a	*di cui al dettaglio – crediti acquistati*	*150*	*218*	*150*	*218*	*218*
EU 6.1b	*di cui al dettaglio – altro*	*9.361*	*15.404*	*20.332*	*26.375*	*26.375*
6.2	*di cui al dettaglio – garantite da immobili residenziali*	*13.797*	*31.603*	*13.797*	*31.603*	*31.603*
7	*Non applicabile*					
EU 7a	Esposizioni classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC secondo il metodo SA	6.113	12.219	12.632	18.738	18.738
EU 7b	Organismi di investimento collettivo (OIC)	568	1.432	9.044	9.908	9.908
EU 7c	Classificate come esposizioni in stato di default secondo il metodo SA	2.517	2.858	2.985	3.326	3.326
EU 7d	Classificate come esposizioni da debito subordinato secondo il metodo SA	1.070	1.935	1.214	2.079	2.079
EU 7e	Classificate come obbligazioni garantite secondo il metodo SA	971	562	1.190	781	781
EU 7f	Classificate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
8	Altre attività diverse dai crediti	-	205	12.437	12.642	12.642
9	**Totale**	**121.011**	**191.940**	**226.835**	**297.764**	**297.764**

L'aggregato espone le attività ponderate per il rischio di credito (riga 1 della precedente tabella EU CMS1) differenziandole per tipologia di calcolo. Le colonne espongono, rispettivamente:
- colonna (a): RWEA relativi alle esposizioni per la quale si è ottenuta la validazione all'applicazione dei modelli interni (121 miliardi);
- colonna (b): RWEA delle esposizioni di cui al punto precedente ricalcolati con metodo standard (STD) (191,9 miliardi);
- colonna (c): RWEA totali riferiti al rischio di credito determinati con approccio c.d. AIRB misto (226,8 miliardi);
- colonna (d): RWEA totali riferiti al rischio di credito rideterminati con metodo standard ed applicazione delle disposizioni transitorie dell'art. 495 CRR3 (297,8 miliardi);
- colonna (EU d): RWEA totali riferiti al rischio di credito rideterminati con metodo standard ed applicazione delle disposizioni transitorie dell'art. 465 e dell'art. 495 CRR3 (297,8 miliardi).

Gli aggravi di RWEA più rilevanti nel passaggio dal calcolo con modelli interni al calcolo con metodo standard sono riconducibili ai portafogli Corporate (+39,1 miliardi) e Retail (+23,9 miliardi), mentre l'applicazione del metodo standard offre un beneficio marginale relativamente alle esposizioni verso Amministrazioni regionali o autorità locali (-0,6 miliardi) e nel caso delle Obbligazioni garantite per le quali il requisito prudenziale è calcolato con metodo SA (-0,4 miliardi).
A livello di esposizione, le asset class delle voci EU 7a e da EU 7c ad EU 7f sono esclusive del calcolo secondo metodologia standard; conseguentemente gli importi di RWEA AIRB esposti sono stati scorporati dai portafogli di riferimento (voci da 1 a 7 della tabella sopra riportata).
A settembre 2026 l'incidenza degli RWEA determinati con approccio c.d. AIRB misto (226,8 miliardi) in rapporto agli RWEA calcolati con metodo c.d. Full STD (297,8 miliardi) si attesta al 76,2%.

Si precisa infine che, con riferimento alla classe di attività 5. Imprese esposta nella tabella sopra riportata, nella colonna (b) (rappresentativa degli RWEA delle posizioni cui si applicano i modelli interni ricalcolati utilizzando la metodologia standard), gli importi indicati nelle sottoclassi 5.1 – di cui si applica il metodo F-IRB per 73,2 miliardi e 5.2 – di cui si applica il metodo A-IRB per 53,8 miliardi (determinati seguendo i criteri di portafogliazione a modelli interni) includono rispetto al totale indicato nella classe 5. Imprese, pari a 118 miliardi, anche esposizioni ricomprese prevalentemente in tabella nelle seguenti classi di attività (che invece seguono i criteri di portafogliazione del metodo standard):
- EU 7a – Esposizioni classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC[12] secondo il metodo SA, per circa 7,4 miliardi;
- EU 7c - Esposizioni in stato di default secondo il metodo SA, per circa 1,6 miliardi.

In conseguenza di tale impostazione, le due sottoclassi citate (5.1 e 5.2) assumono un valore complessivo superiore a quello del totale della classe 5. Imprese.

Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB nel 3° trimestre (EU CR8 Reg. 2024/3172)

(milioni di euro)

		Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
1	**Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al 30 giugno**	**128.449**
2	Dimensioni delle attività (+/-)	-4.119
3	Qualità delle attività (+/-)	-589
4	Aggiornamenti del modello (+/-)	-3.700
5	Metodologia e politica (+/-)	-
6	Acquisizioni e dismissioni (+/-)	-
7	Oscillazioni del cambio (+/-)	88
8	Altro (+/-)	132
9	**Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al 30 settembre**	**120.261**

Al 30 settembre 2026 il valore dell'aggregato dei RWEA relativo alle esposizioni soggette al rischio di credito valutate con metodologia avanzata[13] è pari a 120.261 milioni[14], registrando un decremento di -8.188 milioni rispetto a giugno 2026, quando il valore si era attestato a 128.449 milioni. Le principali variazioni intervenute nel trimestre sono ascrivibili principalmente alle seguenti componenti:
- -4.119 milioni prevalentemente imputabili alla dinamica del portafoglio cartolarizzato in seguito al perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione sintetica[15];
- -589 milioni ascrivibili alla rimodulazione del profilo di rischio dei portafogli Corporate e SME Corporate;
- -3.700 milioni derivanti dal recepimento del provvedimento autorizzativo del Model Change Retail parzialmente compensato dagli effetti del processo di re-rating nell'ambito dei portafogli Corporate e Institution.

[12] Esposizioni che finanziano l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di immobili (ADC - Acquisition Development Construction).

[13] Il computo delle esposizioni ponderate per il rischio è conforme alle istruzioni del CRR, parte tre, titolo II, capo 3; il computo del requisito di capitale è conforme all'art. 92, par. 3, lettera a.

[14] Tale valore è attribuibile per 53.602 milioni al metodo IRB di base (Riga 3 EU OV1), per 581 milioni allo slotting criteria (Riga 4 EU OV1), per 65.510 milioni al metodo IRB avanzato (Riga 5 EU OV1) e per 568 milioni all'esposizione verso OIC trattate a modelli interni.

[15] A partire dall'informativa al 30 settembre 2026 gli impatti in termini di RWEA rivenienti dalla dinamica del portafoglio cartolarizzato sono stati classificati nella voce "Dimensioni delle attività" in luogo della precedente classificazione nella voce "Altro" per un affinamento del reporting.

Prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM nel 3° trimestre (EU CCR7 Reg. 2024/3172)

(milioni di euro)

		RWEA
1	**RWEA al 30 giugno**	**3.615**
2	Dimensione delle attività	145
3	Qualità creditizia delle controparti	-101
4	Aggiornamenti del modello (solo IMM)	-
5	Metodologia e politica (solo IMM)	-
6	Acquisizioni e dismissioni	-
7	Oscillazioni del cambio	1
8	Altro	-
9	**RWEA al 30 settembre**	**3.660**

Come richiesto dal Reg.2024/3172 la tabella non include le esposizioni verso le controparti centrali (CCPs).

Con riferimento alle variazioni sui RWEA relative alle esposizioni soggette al rischio di controparte (derivati e SFT, determinate in base all'IMM, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), il valore dell'aggregato risulta in aumento nel trimestre: 3.615 milioni a giugno 2026 e 3.660 milioni a settembre 2026. L'incremento di 45 milioni è attribuibile principalmente alle seguenti componenti:

– +145 milioni derivanti dall'incremento di esposizioni del trimestre;
– -101 milioni dovuti ad una ricomposizione dei portafogli Large Corporate e Banche.

Prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA nel 3° trimestre (EU MR2-B Reg. 2021/637)

(milioni di euro)

		VaR	sVaR	IRC	Misura del rischio globale	Altro	Totale RWEA	Requisiti di fondi propri totali
1	**RWEA al 30 giugno**	**2.353**	**6.035**	**3.025**	**-**	**1**	**11.414**	**913**
1a	*Rettifica regolamentare*	*1.875*	*4.175*	*-*	*-*	*1*	*6.051*	*484*
1b	*RWEA alla fine del trimestre precedente (fine giornata)*	*478*	*1.860*	*3.025*	*-*	*-*	*5.363*	*429*
2	Variazioni dei livelli di rischio	412	473	-649	-	1	237	19
3	Aggiornamenti/modifiche del modello	-	-	-	-	-	-	-
4	Metodologia e politica	-	-	-	-	-	-	-
5	Acquisizioni e dismissioni	-	-	-	-	-	-	-
6	Oscillazioni del cambio	-	-	-	-	-	-	-
7	Altro	-	-	-	-	-	-	-
8a	*RWEA alla fine del periodo di informativa (fine giornata)*	*890*	*2.333*	*2.376*	*-*	*1*	*5.600*	*448*
8b	*Rettifica regolamentare*	*1.682*	*4.530*	*342*	*-*	*-*	*6.554*	*524*
8	**RWEA al 30 settembre**	**2.572**	**6.863**	**2.718**	**-**	**1**	**12.154**	**972**

Gli RWEA al 30 settembre 2026 risultano in aumento (+740 milioni) rispetto al trimestre precedente.
L'incremento è guidato dallo Stressed VaR e dal VaR ed è riconducibile principalmente ai profili di rischio spread e tasso. La misura di Incremental Risk Charge risulta invece in riduzione.

Prospetti degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA) (EU CVA4 Reg. 2024/3172)

Il Gruppo Intesa Sanpaolo non calcola il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) in base al metodo standardizzato.

Rischio di liquidità

RISCHIO DI LIQUIDITA'

La posizione di liquidità del Gruppo, sostenuta da adeguate attività liquide di elevata qualità (HQLA) e dal significativo contributo di raccolta stabile da clientela, si è mantenuta nei primi nove mesi dell'esercizio 2026 all'interno dei limiti di rischio previsti dalla vigente Policy di Liquidità di Gruppo. Entrambi gli indicatori regolamentari LCR e NSFR risultano superiori ai requisiti minimi normativi.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Gruppo Intesa Sanpaolo, misurato secondo il Regolamento Delegato (UE) n. 2015/61, si è attestato in media a 137,0% (139,6% a dicembre 2025).

La successiva tabella espone le informazioni quantitative inerenti al Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Gruppo Intesa Sanpaolo, misurato secondo Normativa Regolamentare Europea ed oggetto di segnalazione periodica all'autorità di Vigilanza competente. I dati esposti si riferiscono alla media semplice delle ultime 12 osservazioni mensili, come da Regolamento (UE) n. 2024/3172.

Informazioni quantitative dell'LCR (Liquidity Coverage Ratio) (EU LIQ1 Reg. 2024/3172)

(milioni di euro)

Ambito di consolidamento: consolidato

		Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)			
EU 1a	**Trimestre che termina il (GG Mese AAAA)**	**30.09.2026**	**30.06.2026**	**31.03.2026**	**31.12.2025**	**30.09.2026**	**30.06.2026**	**31.03.2026**	**31.12.2025**
EU 1b	**Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Attività liquide di elevata qualità									
1	**Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (a)**					**117.051**	**117.502**	**117.431**	**117.295**
Deflussi di cassa									
2	Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui:	321.383	319.198	316.923	314.625	19.732	19.634	19.535	19.391
3	*depositi stabili*	*204.842*	*204.293*	*203.266*	*201.850*	*10.242*	*10.215*	*10.163*	*10.092*
4	*depositi meno stabili*	*74.710*	*74.231*	*73.822*	*73.091*	*9.490*	*9.419*	*9.372*	*9.299*
5	Finanziamento all'ingrosso non garantito	128.411	127.223	126.123	124.960	55.565	55.202	54.888	54.434
6	*depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative*	*36.036*	*35.447*	*34.922*	*35.718*	*8.961*	*8.814*	*8.685*	*8.883*
7	*depositi non operativi (tutte le controparti)*	*89.429*	*88.899*	*88.248*	*86.077*	*43.659*	*43.511*	*43.250*	*42.386*
8	*debito non garantito*	*2.946*	*2.877*	*2.953*	*3.165*	*2.946*	*2.877*	*2.953*	*3.165*
9	Finanziamento all'ingrosso					4.954	5.034	4.669	4.233
10	Obblighi aggiuntivi	96.773	93.363	89.904	87.201	18.608	18.729	18.933	19.019
11	*deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali*	*5.817*	*5.437*	*4.948*	*4.803*	*3.856*	*4.009*	*4.129*	*4.324*
12	*deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito*	-	-	-	-	-	-	-	-
13	*linee di credito e di liquidità*	*90.956*	*87.926*	*84.956*	*82.398*	*14.752*	*14.720*	*14.804*	*14.695*
14	Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali	8.312	8.207	7.645	7.824	4.596	4.427	4.065	4.309
15	Altre obbligazioni di finanziamento potenziali	139.954	138.646	132.336	125.287	6.129	6.051	5.778	5.463
16	**Totale dei deflussi di cassa**					**109.584**	**109.077**	**107.868**	**106.849**
Afflussi di cassa									
17	Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)	17.624	17.468	17.354	16.268	1.661	1.524	1.345	1.044
18	Afflussi da esposizioni pienamente in bonis	19.375	19.239	19.309	19.399	13.450	13.271	13.231	13.265
19	Altri afflussi di cassa	24.358	23.974	23.571	23.345	8.986	8.842	8.551	8.422
EU-19a	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)					-	-	-	-
EU-19b	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)					-	-	-	-
20	**Totale degli afflussi di cassa**	**61.357**	**60.681**	**60.234**	**59.012**	**24.097**	**23.637**	**23.127**	**22.731**
EU-20a	***Afflussi totalmente esenti***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EU-20b	***Afflussi soggetti al massimale del 90%***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EU-20c	***Afflussi soggetti al massimale del 75%***	***61.357***	***60.681***	***60.234***	***59.012***	***24.097***	***23.637***	***23.127***	***22.731***
Valore corretto totale									
EU-21	**Riserva di liquidità**					**117.051**	**117.502**	**117.431**	**117.295**
22	**Totale dei deflussi di cassa netti**					**85.487**	**85.440**	**84.741**	**84.118**
23	**Coefficiente di copertura della liquidità**					**137,0%**	**137,6%**	**138,7%**	**139,6%**

(a) Le riserve detenute dalle filiazioni residenti in un paese terzo soggetto a restrizioni alla libera trasferibilità dei fondi sono conteggiate solo per la quota parte finalizzata a soddisfare i deflussi di liquidità nello stesso paese terzo (escludendo, quindi, tutte le quote in eccesso dal consolidamento).

A fine settembre 2026 il valore puntuale delle complessive riserve HQLA disponibili a pronti presso le diverse Tesorerie del Gruppo ammonta a 125,0 miliardi (128,5 miliardi a fine 2025). Aggiungendo le altre riserve marketable e/o stanziabili presso le Banche Centrali, incluse le autocartolarizzazioni retained, le complessive riserve di liquidità libere di Gruppo risultano pari a 196,5 miliardi (214,4 miliardi a fine 2025).
Le complessive riserve disponibili del Gruppo si riducono rispetto al periodo precedente, con una contrazione più marcata della componente non-HQLA. Tale andamento è riconducibile principalmente ai minori surplus di liquidità derivanti dall'operatività delle Reti Commerciali del Gruppo, che hanno impattato le Riserve HQLA, nonché agli interventi pianificati di temporanea rimodulazione delle emissioni self-retained incluse nelle "Altre Riserve".

(milioni di euro)

	Disponibili a pronti (netto haircut)	
	30.09.2026	31.12.2025
Riserve di Liquidità HQLA	**125.042**	**128.476**
Cassa e Depositi presso Banche Centrali (HQLA)	30.584	32.822
Titoli altamente Liquidi (HQLA)	84.766	82.741
Altre riserve HQLA non computate in LCR	9.692	12.913
Altre Riserve stanziabili e/o marketable	**71.418**	**85.896**
Totale Riserve di Liquidità di Gruppo	**196.460**	**214.372**

Il NSFR si è confermato superiore al requisito minimo del 100%, sostenuto da una solida base di raccolta stabile della clientela, oltre che da adeguata raccolta cartolare wholesale a medio-lungo termine. Al 30 settembre 2026, il NSFR del Gruppo Intesa Sanpaolo, misurato secondo istruzioni regolamentari, è pari al 120,2% (122,0% a fine 2025).
Anche le prove di stress, in considerazione dell'elevata disponibilità delle riserve di liquidità libere mostrano per il Gruppo Intesa Sanpaolo risultati superiori alla soglia limite, con un avanzo di liquidità in grado di fronteggiare fuoriuscite di cassa straordinarie per un periodo di tempo superiore a 3 mesi. Adeguata e tempestiva informativa sull'evolversi delle condizioni di mercato e della posizione della Banca e/o del Gruppo è regolarmente rilasciata agli Organi aziendali e ai Comitati interni, al fine di assicurare la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio prevalenti.

Leverage Ratio

Informativa qualitativa e quantitativa

Con la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 è stato introdotto, in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2015, il Coefficiente di Leva finanziaria (Leverage ratio), che misura il grado di copertura del Capitale di Classe 1 rispetto all'esposizione totale del Gruppo Bancario. Tale indice è calcolato considerando gli attivi e le esposizioni fuori bilancio.
L'obiettivo dell'indicatore è contenere il grado d'indebitamento nei bilanci delle banche inserendo un livello minimo di copertura delle attività di rischio mediante capitale proprio. Il rapporto, in corso di monitoraggio da parte delle autorità, è espresso in percentuale ed è soggetto ad un limite minimo del 3%. A partire da giugno 2021 tale limite è diventato un requisito di Pillar 1 in base alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR2).

L'indicatore è soggetto a segnalazione sia a livello individuale che di Gruppo bancario con frequenza trimestrale.

Il coefficiente di Leva Finanziaria è calcolato come rapporto tra il Capitale di Classe 1 e l'esposizione complessiva.
Nell'esposizione complessiva sono comprese le esposizioni per cassa, in derivati ed in SFT al netto delle deduzioni o compensazioni ammesse dalla normativa, nonchè le esposizioni fuori bilancio.

Coefficiente di Leva finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo

Di seguito è riportata l'informativa dell'indicatore di leva finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2026, reso secondo i principi regolamentari CRR modificati dal Regolamento 2024/1623 (CRR3).
L'informativa quantitativa prevista dal già citato Regolamento 2024/3172, applicabile dal 1° gennaio 2025, è pubblicata con frequenza semestrale, come normativamente previsto per i grandi enti. Per completezza, si riporta di seguito l'informativa quantitativa sintetica relativa al coefficiente di leva finanziaria.

(milioni di euro)

Capitale e misura dell'esposizione complessiva	30.09.2026	30.06.2026
Capitale di classe 1	49.284	50.240
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	857.489	875.774
Coefficiente di leva finanziaria	**5,75%**	**5,74%**

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Elisabetta Stegher, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento "Terzo Pilastro di Basilea 3 al 30 settembre 2026" corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Milano, 3 novembre 2026

Elisabetta Stegher
Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari



Attestazione conforme all'articolo 431 (3) CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR

Il sottoscritto Carlo Messina, nella sua qualità di Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo

ATTESTA

che, in conformità a quanto previsto dall'art. 431 paragrafo 3 CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR, le informazioni fornite ai sensi della citata Parte Otto sono state redatte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni concordati a livello di organo di amministrazione.

Milano, 3 novembre 2026

Carlo Messina
Consigliere Delegato e CEO



Contatti

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale:
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Tel. 011 5551

Sede secondaria:
Via Monte di Pietà, 8
20121 Milano
Tel. 02 87911

Investor Relations & Price-Sensitive Communication
E-mail investor.relations@intesasanpaolo.com

Media Relations
E-mail stampa@intesasanpaolo.com

Internet: group.intesasanpaolo.com

